

Pubblicato il 24/10/2023

N. 15774/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12384/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12384 del 2023, proposto da

Luca Cagliero, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Cresta e Mara Fosforo,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Valentina Gatteschi, Luigi De Russis, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa concessione di misura cautelare di sospensione,

- della valutazione (ESR - Evaluation Summary Report) del Progetto PRIN-2022 Principal Investigator Prof. Cagliero Luca, contrassegnato col project code: 20225M5XCL, per il Macrosettore PE Physical Sciences and Engineering settore PE6 - Computer Science and Informatics” adottata dal Comitato di Valutazione con

attribuzione di un punteggio di 72 punti su 100;

- della graduatoria finale delle proposte progettuali relative al Macrosettore PE Physical Sciences and Engineering settore PE6 - Computer Science and Informatics,” nella parte in cui il progetto di ricerca presentato dal ricorrente non è stato inserito tra quelli finanziati;

- del Decreto Direttoriale del Mur - Ministero Università e Ricerca n. 861 del 16.06.2023 di approvazione della graduatoria finale con tutti gli allegati (“Tabella A – Graduatoria” e “Tabella B - Progetti finanziati”), nella parte in cui il progetto di ricerca presentato dal ricorrente non è inserito tra quelli finanziati;

nonché, in accoglimento dell'istanza ex art. 116 c.p.a. e previo annullamento

- della nota di riscontro prot. AOODGRIC.REGISTRO UFFICIALE.2023.0015910 del Ministero dell'Università e della Ricerca - Segretariato Generale - Direzione generale della ricerca - Ufficio III, in pari data, con cui è stata accolta solo parzialmente l'istanza di accesso presentata dal ricorrente il 14.07.2023,

- per la declaratoria di illegittimità del diniego parziale al completo accesso agli atti/provvedimenti della procedura bandita PRIN 2022, opposto al ricorrente dal Ministero resistente con pec del 10.08.2023 all'istanza di accesso del 14.07.2023 e quindi per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente di accedere:

- ai DD.DD n. 1608 del 14.10.2022 n. 2138 del 22.12.2022, n. 260 del 09.03.2023, n. 548 del 21.04.2023, n.622 del 10.05.2023 di nomina dei Comitati di Valutazione e dei revisori;

- al verbale del Comitato di Valutazione del 14.12.2022 (richiamato nel verbale del 16.06.2023);

- a tutte le valutazioni/proposte di valutazione/schede di valutazione/giudizi/verbali redatti dai revisori con riferimento al progetto presentato dall'istante, con ordine all'Amministrazione di produrre tale documentazione in giudizio, con riserva di motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Università e della Ricerca;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che, con il ricorso all'esame, il prof. Cagliero ha contestato la valutazione di insufficienza resa dal Comitato di Valutazione sul progetto di ricerca presentato dal primo, e confluita nell'ESR – Evaluation Summary Report, di soli 8 punti su 20, con riferimento al criterio n. 3 “Impatto del progetto”, chiedendo pertanto l'annullamento degli atti in epigrafe e, in particolare, della graduatoria finale delle proposte progettuali ammesse al finanziamento nella parte in cui non è ricompresa anche quella del ricorrente;

Premesso altresì che nel medesimo ricorso è stata formulata istanza incidentale di accesso agli atti ex art. 116, comma 2, c.p.a.;

Considerato che il ricorso è stato notificato a due soli controinteressati inseriti nella graduatoria suddetta e che è pertanto necessario procedere ad integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati ed ammessi al finanziamento, potendo l'eventuale accoglimento del ricorso arrecare loro pregiudizio;

Considerato inoltre che parte ricorrente ha dichiarato in udienza il sopravvenuto difetto di interesse all'istanza incidentale di accesso alla luce delle difese svolte dall'Amministrazione, costituitasi in giudizio;

Ritenuto pertanto di disporre la notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., mediante pubblicazione dell'avviso relativo al presente ricorso sul sito web istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le modalità di seguito esposte:

- l'avviso dovrà contenere in particolare le seguenti indicazioni:

1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

- 2) il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
 - 3) il testo integrale del ricorso;
 - 4) l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- il MUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente provvedimento (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- l'Amministrazione inoltre,
1. non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
 2. dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
 3. dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, il presente provvedimento e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto di assegnare per l'effettuazione della pubblicazione il termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento dei prescritti adempimenti entro il termine di ulteriori 5 (cinque)

giorni;

Ritenuto infine che l'istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. vada dichiarata improcedibile;

Rinviate le spese alla definizione del merito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

- dichiara improcedibile l'istanza incidentale di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a.;
- dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e modi di cui in motivazione;
- rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 21 novembre 2023.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Paola Patatini, Consigliere, Estensore

Mario Gallucci, Referendario

L'ESTENSORE

Paola Patatini

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO